

# Ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM)

Modifica del ...

Avamprogetto del 17 luglio 2014

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 gennaio 1991<sup>1</sup> sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta l'ordinanza l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFAM» e l'espressione «Dipartimento» con «DATEC».*

Art. 2 cpv. 3

<sup>3</sup> L'inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica nel sito Internet dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)<sup>2</sup> (art. 5 della legge del 18 giugno 2004<sup>3</sup> sulle pubblicazioni ufficiali).

Art. 3 frase introduttiva, primo periodo

D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta.

Art. 5 cpv. 1 lett. a, b<sup>bis</sup>, c, f e g nonché cpv. 3

<sup>1</sup> Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

- a. la caccia è vietata;
- b<sup>bis</sup>. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietate;
- c. i cani devono essere condotti al guinzaglio;
- f<sup>bis</sup>. la pratica dell'aeromodellismo è vietata;

RU 2015 ...

<sup>1</sup> RS 922.32

<sup>2</sup> Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.>Riserve di uccelli acquatici e migratori

<sup>3</sup> RS 170.512

- g. la pratica del kitesurf o l'impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati;

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8-10 e 12.

Art. 6 cpv. 3

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle di cui agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 1966<sup>4</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 9 cpv. 1, 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup> e 2

<sup>1</sup> Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati, e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.

<sup>1bis</sup> Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri:

- l'entità degli effettivi di specie animali da sottoporre a regolazione all'interno e all'esterno della zona protetta;
- la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno;
- la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi che vivono all'interno della zona protetta;
- la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno;
- i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.

<sup>1ter</sup> Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già consentiti secondo l'articolo 2 capoverso 2, allora essi:

- per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori devono essere previamente autorizzati da parte dell'UFAM;
- per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori devono essere previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.

<sup>2</sup> Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e forestali.

Art. 9a            Prevenzione dei danni causati dai cormorani

Per prevenire i danni causati dai cormorani agli attrezzi da pesca nell'ambito della pesca professionale, l'UFAM, con la collaborazione dei Cantoni, pubblica un aiuto all'esecuzione per la prevenzione dei danni, la stima dei danni, la regolazione delle

colonie nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori nonché per il coordinamento intercantonale.

Art. 10      Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni

<sup>1</sup> I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti.

<sup>1bis</sup> Prendono dei provvedimenti contro gli animali non indigeni secondo l'articolo 8<sup>bis</sup> capoverso 5 dell'ordinanza sulla caccia del 29 febbraio 1988<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Annunciano immediatamente questi tiri e i provvedimenti al servizio cantonale competente. L'UFAM deve essere altresì informato in merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1<sup>bis</sup>.

Art. 11 cpv. 2 e 4

<sup>2</sup> I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale.

<sup>4</sup> Sono assunti dal Cantone previa consultazione dell'UFAM.

Art. 12 cpv. 1 lett. e, f<sup>bis</sup> ed l

<sup>1</sup> Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:

- e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori della riserva;
- f<sup>bis</sup>. coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazione degli animali appartenenti a specie cacciabili (art. 9);
- l. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d'intesa con il servizio cantonale.

Art. 15 cpv. 4

<sup>4</sup> Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se, nonostante la loro necessità e utilità, non sono stati presi i provvedimenti di cui all'articolo 8 o 9.

## II

### *Allegato 1*

L'allegato 1 è modificato come segue:

*n. 103 e 127*

103. Alter Rhein: Thal (SG)

127. Benkner-, Burger-, Kaltbrunner-Riet (SG)

## III

La modifica dell'inventario può essere consultata in forma elettronica nel sito Internet dell'UFAM<sup>6</sup>.

## IV

*Modifica di un'altra ordinanza*

L'ordinanza del 30 settembre 1991<sup>7</sup> sulle bandite federali è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. a, b<sup>bis</sup> e c nonché cpv. 3

<sup>1</sup> Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali:

- a. la caccia è vietata;
- b<sup>bis</sup>. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietate;
- c. in foresta i cani vanno condotti al guinzaglio;

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8–10 e 12.

Art. 6 cpv. 4

<sup>4</sup> Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle di cui agli articoli 18 ss LPN.

Art. 8 cpv. 3

*Abrogato*

Art. 10      Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni

<sup>1</sup> Gli organi di protezione della selvaggina delle bandite sono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti.

<sup>1bis</sup> Prendono dei provvedimenti contro gli animali non indigeni secondo l'articolo 8<sup>bis</sup> capoverso 5 dell'ordinanza sulla caccia del 29 febbraio 1988<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> Annunciano immediatamente questi tiri e i provvedimenti al servizio cantonale competente. L'UFAM deve essere altresì informato in merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1<sup>bis</sup>.

Art. 11 cpv. 2 e 4

<sup>2</sup> I guardiacaccia delle bandite fanno parte del personale cantonale.

<sup>4</sup> Sono assunti dal Cantone previa consultazione dell'UFAM.

<sup>6</sup> **Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.**>Riserve di uccelli acquatici e migratori

<sup>7</sup> RS 922.31

<sup>8</sup> RS 922.01

<sup>1</sup> Il servizio cantonale competente affida ai guardiacaccia i compiti seguenti:

- e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori delle bandite;
- f<sup>bis</sup>. coordinamento e sorveglianza dei provvedimenti per la regolazione di ungulati appartenenti a specie cacciabili (art. 9);

Art. 15 cpv. 4

<sup>4</sup> Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se, nonostante la loro necessità e utilità, non sono stati presi i provvedimenti di cui all'articolo 8 o 9.

V

La presente ordinanza entra in vigore il ....

... 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova